



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 16

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

45^a seduta: martedì 26 marzo 2019

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 728, sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.

Avverto che il relatore Bergesio ha presentato i seguenti nuovi emendamenti al disegno di legge in esame: 1.100, 1.7 (testo 2), 1.200, 1.300, 3.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 6.100, 9.100, 10.1 (testo 2), 10.0.100 e 11.100, pubblicati in allegato.

Informo altresì che lo stesso relatore ha preannunciato l'intenzione di proporre su alcuni emendamenti presentati da altri senatori una serie di riformulazioni tecniche, concordate anche con il Ministero delle politiche agricole, ai fini dell'espressione del parere favorevole.

Pertanto, al fine di abbreviare i tempi (considerando anche che su tutti gli emendamenti devono essere acquisiti i pareri delle Commissioni consultive), invito il relatore a far pervenire per le vie brevi anche queste proposte di riformulazione ai senatori proponenti degli emendamenti in questione. In questo modo, qualora i colleghi condividano le proposte di riformulazione, potranno formalizzare i nuovi testi in tempi rapidi.

Propongo quindi di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore per giovedì 28 marzo, alle ore 11. Entro lo stesso termine, potrebbero poi essere presentate anche le riformulazioni degli emendamenti di altri senatori richiamate in precedenza.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,50.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 728**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

1.7 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».

1.200

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «in piccole quantità» fino alla fine del comma con le seguenti: «in limitate quantità in termini assoluti,

al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Consumo immediato e vendita diretta»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «la somministrazione» con le seguenti: «il consumo immediato».*

1.300

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 1, lettere *d*) ed *e*), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia o delle province contermini.».

Art. 3.

3.2 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei

prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4.

4.3 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

Art. 6.**6.100**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «in particolare, per la produzione primaria», *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole:* «autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o».

Art. 9.**9.100**

IL RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti.».

Art. 10.**10.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Disposizioni applicative*). – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le

linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.».

Art. 11.**11.100**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni finanziarie»;
- b) *al comma 1, premettere il seguente:* «01. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.»;
- c) *al comma 1, dopo le parole:* «Dall'attuazione della presente legge», *inserire le seguenti:* «, ad eccezione dell'articolo 4,».

